



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 26/10/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

in data 26/10/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 978/2022 depositato il 18/03/2022

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA

elettivamente domiciliato presso dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVV. DI RETTIFI n. T1830170644371 ALTRI TRIBUTI 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Resistente/Appellato: N.d.P. per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese

compensate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'opponente impugnava avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi n.v02632521981/2018 con il quale l'agenzia delle entrate rettificava le detrazioni per figli a carico, poste dalla contribuente, nella misura del 100%, poiché, essendo separata dal coniuge con affido congiunto, la detrazione sarebbe spettata in misura pari al 50%, recuperando a tassazione la complessiva somma di euro 1330,60.

All'odierna udienza, svoltasi pubblicamente a seguito di rituale istanza presentata ex art. 33 D.Lgs. 546/92, il relatore, su invito del Presidente, esponeva le ragioni di fatto e di diritto poste dalle Parti a sostegno delle rispettive posizioni; le parti presenti concludevano come risulta dal verbale di udienza.

L'opponente eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato per la sussistenza dei requisiti e dei presupposti fissati dal Legislatore per usufruire per intero delle detrazioni per i figli a carico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio va dichiarato estinto per la intervenuta cessazione della materia del contendere perché già in fase di reclamo l'ufficio già anticipato al Contribuente il provvedimento di accoglimento integrale delle richieste ivi indicate.

Risulta dall'esame della documentazione che, in data 18.05.22, l'Ufficio aveva notificato all'opponente il provvedimento di non luogo a provvedere entro i termini previsti dal procedimento di mediazione scadenti in data alla data del 30.05.22 (cfr. istanza di mediazione del 28.02.22) edura Tale provvedimento è stato notificato a mezzo pec in data 18/05/2022, rispettando i termini previsti dalla procedura mediatoria (istanza presentata in data 28/02/2022 – scadenza del procedimento di mediazione al 30/05/2022).

L'opponente invece si è costituito in giudizio in data 18/03/2022.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per la intervenuta cessazione della Le circostanze del caso concreto e la complessità delle questioni giuridiche trattate rendono evidenti le condizioni previste dagli artt. 91 e seguenti c.p.c. per dichiarare interamente compensate fra le Parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La C.T.P. di Salerno definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra avverso l'avviso di rettifica n. T.1830170644371 dell'agenzia delle entrate, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione istanza:

.Dichiara estinto il giudizio per la intervenuta cessazione della materia del contendere ed interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Salerno 26.10.22

Il Presidente di Sezione estensore

(dr.